

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 17 febbraio 2015

389.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Lavoro pubblico e privato (XI)

ALLEGATO

Atto del Governo: 135

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (135)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 135);

rilevato con favore che il provvedimento, nel rimodulare la disciplina dell'ASpI e della mini-ASpI, individua requisiti per l'accesso alla NASpI meno stringenti di quelli previsti a legislazione vigente per il riconoscimento dell'ASpI;

osservato, in particolare, che, secondo i dati riportati nella relazione tecnica allegata allo schema in esame, per effetto delle innovazioni introdotte dal provvedimento, il numero dei soggetti che presentano requisiti utili ai fini della percezione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego aumenterebbe dal 96 al 97,2 per cento del totale dei lavoratori assicurati e crescerebbe sensibilmente la frequenza nell'accesso a detta prestazione;

valutato che la previsione di uno strumento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria di carattere tendenzialmente universale assume particolare rilievo nel quadro di progressiva ridefinizione dell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali;

giudicate, altresì con favore le disposizioni concernenti l'istituzione, in via sperimentale di un nuovo trattamento di sostegno al reddito destinato ai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione, che presenta caratteristiche ispirate a quelle della NASpI e richiede il possesso di

requisiti inferiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per l'accesso alla indennità una tantum di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerata positivamente l'introduzione, ancorché in via sperimentale, di un assegno di disoccupazione, che assicura, al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, una prestazione di carattere assistenziale per i lavoratori in condizioni di maggior bisogno che non abbiano trovato una nuova occupazione;

segnalata, con riferimento all'articolo 14, l'opportunità di evitare il rinvio all'applicazione di altre disposizioni «in quanto compatibili», in linea con le raccomandazioni in materia di formulazione tecnica dei testi legislativi;

considerato che l'articolo 15 dello schema dà parzialmente attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, relativo all'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al loro superamento, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e la previsione, prima dell'entrata a regime, di un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

rilevato che la disciplina di cui all'articolo 15 può considerarsi esaustiva della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 nella misura in cui essa si intenda riferita ad una fase di sperimentazione a risorse definite da esaurirsi all'atto del superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

ritenuto che, anche al fine di corrispondere al criterio direttivo della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014, sia opportuno assicurare l'estensione della DIS-COLL fino al superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

osservato che l'articolo 15, comma 15, e l'articolo 16, comma 8, rinviando, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione a periodi successivi a quelli considerati nel provvedimento delle disposizioni in materia di DIS-COLL e di ASDI, a stanziamenti previsti da successivi provvedimenti legislativi che rendano disponibili le occorrenti risorse finanziarie, richiamando in particolare quelle derivanti dai decreti legislativi di cui alla legge n. 183 del 2014;

segnalato che, nella relazione approvata dalla Commissione, nel corso dell'esame in seconda lettura della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, si è evidenziata l'esigenza che, nel corso del presente esercizio, fosse effettuato un attento monitoraggio della spesa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e fosse garantita l'effettiva disponibilità di un ammontare di risorse tale da assicurare, da un lato, la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, dall'altro, una adeguata tutela dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, anche in deroga alla normativa vigente, attualmente previsti;

rilevato che, per effetto del provvedimento in esame e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 134), si determina un consistente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in materia di lavoro;

considerato, pertanto, essenziale individuare già nel corso dell'anno 2015 le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 15, fino al superamento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e all'articolo 16, anche al fine di assicurare la piena attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 3 e 5;

evidenziato che l'articolo 17, comma 2, riconosce ai lavoratori illegittimamente licenziati il diritto a ricevere un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, mentre il comma 1 del medesimo articolo 17 prevede uno stanziamento limitato a 50 milioni di euro nell'anno 2015 e a 20 milioni di euro nell'anno 2016;

rilevato che, in assenza di un rifinanziamento della misura ad opera di uno dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 5, del provvedimento, tale diritto avrebbe nel 2016 una portata assai più limitata di quella riconosciuta nell'anno 2015, mentre nell'anno 2017 sarebbe sostanzialmente privo di effettività;

evidenziato, altresì, che la piena operatività del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17 è subordinata all'adozione di un ulteriore decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, che dovrà regolamentare la definizione del profilo personale di occupabilità dei lavoratori, i diritti e i doveri connessi alla stipula dei contratti di ricollocazione tra lavoratori e agenzie per il lavoro, l'ammontare del voucher, nonché il risultato occupazionale che l'agenzia deve conseguire per incassare il medesimo voucher;

segnalata l'esigenza di recepire il contenuto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 12 febbraio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

all'articolo 11, comma 1, alinea, premettere le parole: Ferme restando le sanzioni previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

all'articolo 16, comma 6, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Art. 17. – (Contratto di ricollocazione). – 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato per l'anno 2015 di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

a) il diritto del soggetto a un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto di incassarla soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

6. Il soggetto decade dalla dote individuale in caso di:

a) mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4;

b) rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro;

c) perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'esigenza di individuare le risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della contribuzione figurativa, senza limiti di retribuzione, nei casi di fruizione della NASpI e della DIS-COLL, anche al fine di garantire adeguati trattamenti pensionistici grazie alla creazione di montanti contributivi più rilevanti e meno frammentati;

valuti il Governo l'esigenza di introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI previsti dall'articolo 5 che tengano conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, eventualmente prevedendo una disciplina transitoria per la detrazione, ai fini di tale calcolo, dei periodi che hanno già dato luogo ad erogazioni di prestazioni di assicurazione per l'impiego

con riferimento ai criteri di calcolo della durata della NASpI di cui all'articolo 5, valuti il Governo l'esigenza di garantire adeguate tutele per i lavoratori con età anagrafica più elevata che negli anni considerati ai fini della determinazione della durata del trattamento abbiano avuto una carriera contributiva discontinua, tenuto conto delle maggiori difficoltà esistenti ai fini di una loro ricollocazione;

con riferimento all'attuazione del principio di condizionalità ai fini dell'erogazione della NASpI, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel decreto di cui all'articolo 7, comma 3, che nell'ambito dei percorsi di riqualificazione professionale sia favorito il conseguimento, da parte dei lavoratori interessati, di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale, nonché di certificati e diplomi di specializzazione tecnica superiore, anche mediante il riconoscimento di specifici crediti formativi;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 16, comma 1, che, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, l'ASDI sia riconosciuta anche a quanti nell'anno 2015 abbiano completato la fruizione dell'ASpI per la sua intera durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

valuti il Governo l'opportunità di rivedere i criteri di determinazione dell'ammontare dell'ASDI, individuati dall'articolo 16, comma 3, al fine di stabilire, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, un importo in valore assoluto dell'assegno, correlato all'esigenza di garantire un livello di vita decoroso, escludendo un rapporto diretto tra l'ammontare della prestazione e quello dell'ultima indennità NASpI percepita;

con riferimento alla formulazione del provvedimento valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere che il decreto di cui all'articolo 7, comma 3, individui le sanzioni anche per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 7;

b) fare riferimento, all'articolo 13, comma 1, ai fini della corresponsione della NASpI nella misura di cui all'articolo 4, non solo al personale artistico, ma al personale artistico, teatrale e cinematografico, in conformità alla disciplina prevista a legislazione vigente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2, 38 e 69, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) individuare in modo puntuale, all'articolo 14, le disposizioni in materia di ASpI che permangono applicabili alla NASpI, anche al fine di agevolare la ricostruzione della nuova disciplina ed escludere incertezze nella sua applicazione, assicurando in particolare che:

1) l'ASpI continui ad essere riconosciuta fino al termine dell'anno 2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

2) ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI continuino a essere considerate equivalenti alla perdita involontaria dell'occupazione le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelle avvenute per giusta causa;

d) rivedere le disposizioni dell'articolo 15, che introducono, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015, una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di assicurare un loro migliore coordinamento con la disciplina prevista a legislazione vigente dall'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilendo in particolare che:

1) al primo periodo del comma 13, sia stabilito che i soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fruiscano esclusivamente delle prestazioni dell'articolo 15 per gli eventi di disoccupazione relativi all'anno 2015 e non solamente fino al 31 dicembre 2015;

2) al secondo periodo del comma 13, vengano fatti salvi anche i diritti maturati in base alla legislazione vigente in relazione a eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2014;

e) rivedere le ipotesi di decadenza dalla DIS-COLL previste dall'articolo 15, al fine di renderle omogenee a quelle previste, con riferimento alla NASpI, dall'articolo 11;

f) precisare che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, relative all'individuazione dei beneficiari del nuovo assegno di disoccupazione, si riferiscano al periodo di sperimentazione di cui al comma 1, anziché al primo anno di applicazione della nuova normativa;

g) chiarire che il decreto legislativo in materia di politiche attive per l'impiego assicurati, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, che la remunerazione delle agenzie per il lavoro sulla base del risultato ottenuto, di cui all'articolo 17, sia corrisposta in presenza dell'effettivo inserimento per un congruo periodo del lavoratore ricollocato.